



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Masi Lorenzo

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
87	20/12/2023	14	92

Oggetto:

Approvazione graduatorie provvisorie progressione economica orizzontale 01.01.2022 della categoria D.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO CHE:

- a) il C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 ha, tra l'altro, dettato il nuovo sistema di classificazione del personale del Comparto Regioni - Autonomie Locali, disciplinando, all'art. 16, la "Progressione economica all'interno della categoria". Il successivo art. 64, comma 3 ha, altresì, integrato il numero delle posizioni economiche delle quattro categorie, con la previsione delle nuove posizioni di sviluppo "A6", "B8", "C6" e "D7", descritte nell'allegato C del medesimo contratto collettivo;
- b) con Accordo di Delegazione Trattante del 21 ottobre 2020 (d'ora in poi denominato "Accordo"), è stata adottata la disciplina delle progressioni economiche orizzontali per il biennio 2020/2021. Con successivo Accordo di Delegazione Trattante del 23 dicembre 2022, è stato stabilito di avviare, tra l'altro, la procedura selettiva di attribuzione delle progressioni economiche orizzontali con decorrenza 01 gennaio 2022, fermi restando i criteri per l'attuazione di cui all'art. 2 dell'Accordo del 21 ottobre 2020, fatta eccezione per il conseguente slittamento dei riferimenti temporali ivi indicati nonché di quanto stabilito con apposito "Addendum" che rimodula l'articolo 2, lett. C.b) dell'Accordo, nella parte relativa al moltiplicatore del punteggio relativo ai "Titoli di esperienza";
- c) con Avviso ai dipendenti del 30/12/2022, è stata avviata la procedura selettiva di attribuzione delle progressioni economiche orizzontali con decorrenza 01 gennaio 2022, dando indicazione ai candidati dei criteri di valutazione di cui al richiamato "Addendum" e rinviando a successiva comunicazione *"L'avvio della fase di registrazione e di presentazione delle domande di partecipazione e il termine entro il quale le stesse dovranno essere presentate"*. Con successivo Avviso ai dipendenti della G.R. - pubblicato in data 06 novembre 2023 sul portale regionale, sezione "Bandi di concorso" - sono state disciplinate, in esecuzione dell'Accordo, le modalità di svolgimento della procedura selettiva, mediante presentazione delle domande di partecipazione esclusivamente attraverso la procedura telematica (B.O.L.);
- d) durante la fase di presentazione delle domande di partecipazione - fino alla sua conclusione in data 21 novembre 2023 - sono state adottate misure organizzative di assistenza ai candidati (F.A.Q.; casella di posta elettronica appositamente dedicata; individuazione dei Referenti presso ciascuna struttura apicale);
- e) ai sensi del richiamato Avviso del 06/11/2023, *"...tutti i dipendenti aventi i requisiti per la partecipazione che intendano dichiarare titoli non valutabili d'ufficio (titoli di servizio presso altra P.A., eventuali titolarità di incarichi presso altra P.A., titoli di competenza e culturali), sono tenuti a presentare la domanda di partecipazione completa di tutti i titoli oggetto di dichiarazione, pena la mancata valutazione degli stessi ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo... In assenza della domanda e/o delle annesse dichiarazioni, non saranno tenute in alcuna considerazione le dichiarazioni rese nelle domande relative a tutte le precedenti procedure P.E.O.";*

DATO ATTO CHE:

- a) si è svolta la verifica istruttoria sui requisiti di ammissione e sugli elementi di valutazione dichiarati dai candidati appartenenti alla categoria "D" nelle istanze di partecipazione e sono state, altresì, applicate le cause di esclusione previste dall'Accordo;
- b) i competenti Uffici della D.G. per le Risorse Umane hanno fatto pervenire i dati relativi alle cause di esclusione e agli elementi di valutazione *"di ufficio"* previsti dall'Accordo (media delle valutazioni conseguite presso la G.R.C. nel corso del triennio 2019-2020-2021; incarichi in essere presso la G.R.C; esperienza lavorativa nella G.R.C);
- c) ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo, i candidati in possesso dei requisiti di ammissione e che non hanno presentato domanda di partecipazione sono comunque ammessi a partecipare alla procedura selettiva, con la sola applicazione dei punteggi relativi agli elementi di valutazione di ufficio descritti al punto precedente;
- d) l'Accordo prevede all'art. 2, comma 2, lettera A) che: *"La valutazione conseguita da ciascun dipendente nella singola annualità viene integrata, qualora il punteggio medio attribuito ai dipendenti della propria categoria dalla struttura apicale di appartenenza sia inferiore a quello generale medio della Giunta Regionale della medesima categoria, con il punteggio relativo alla differenza tra detti valori medi di riferimento"*. A riguardo, si è pertanto proceduto ad adeguare nelle graduatorie, il punteggio relativo alla valutazione degli interessati in conformità a tale disposizione;
- e) con riferimento alla valutazione della prestazione resa del personale transitato da altri Enti, soltanto nell'ipotesi residuale che i candidati non avessero conseguito alcuna valutazione nella G.R.C. nel triennio 2019-2020-2021, sono state acquisite dagli Enti di provenienza le relative valutazioni, ove effettivamente rese. Per il personale comandato, si è proceduto all'acquisizione di ufficio dagli Enti di utilizzazione delle valutazioni relative a dette annualità;
- f) per il personale in aspettativa per carica pubblica e per incarico dirigenziale alla data di decorrenza della progressione occorre fare riferimento, rispettivamente, agli orientamenti ARAN RAL nn. 1155 e 1376 che evidenziano come detto personale sia ammesso a partecipare alla procedura selettiva, ma che lo stesso, essendo stato per lunghi periodi assente nell'ambito temporale oggetto di valutazione, possa non essere in possesso di sufficienti periodi di attività prestati nelle mansioni proprie della categoria di appartenenza da far valere in sede di valutazione;
- g) in ordine ai periodi di servizio prestati presso altre PP.AA., ai sensi dell'art. 2, lettera C) dell'Accordo, si è fatto

riferimento all'elenco degli Enti e organismi pubblici e territoriali pubblicato dalla Ragioneria Generale dello Stato, nonché al D.P.C.M. del 14/07/2015 che ha approvato le tabelle di equiparazione dei livelli di inquadramento tra i distinti comparti contrattuali. Al riguardo, si evidenzia che l'attività lavorativa prestata dai candidati presso i Consorzi Agrari non costituisce servizio prestato presso altre p.a., ai sensi dell'art. 2 lettera C) dell'Accordo; ciò attesa la natura giuridica privatistica degli stessi Consorzi, come definita in sede giurisprudenziale e, da ultimo, dalla Corte di Cassazione Sez. Lavoro con Sentenza n. 6291 del 05/03/2020;

h) ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, lett. C.a) dell'Accordo: *“non sono ammessi a valutazione i periodi prestati come lavoro socialmente utile, atteso che tale istituto non è configurato dalla normativa statale come rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato (vedi parere n. 9291 del 02/03/2012 reso dal D.F.P all'Agenzia del Territorio);*

i) con parere CSAN77b, l'ARAN ha riconosciuto quale criterio di ammissione alla procedura *de qua*, oltre all'ovvio svolgimento di servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, esclusivamente il servizio prestato con precedenti rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato. Conseguentemente, le attività svolte con contratti di natura flessibile (*ex pluribus* Co.co.co) non possono costituire requisito per l'ammissione alla procedura, ma possono soltanto essere valutati complementariamente ai periodi di servizio prestati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato/determinato. A tal proposito, si precisa che, ai sensi dell'art. 2, lett. C) - C.a) dell'Accordo, i periodi di servizio prestati con contratti di lavoro flessibile, dichiarati in domanda, sono ammessi a valutazione solo se prestati, senza interruzione, per un periodo complessivamente superiore a tre anni;

l) ai fini della valutazione dei titoli di competenza e culturali dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione, si è proceduto alla verifica d'ufficio della data di ultimo conseguimento della progressione economica, ammettendo pertanto a valutazione, ai sensi dell'art. 2, lettera D) dell'Accordo, *“esclusivamente i titoli culturali acquisiti successivamente all'ultima progressione economica orizzontale conseguita dal dipendente presso una qualsiasi pubblica amministrazione e conseguiti prima della data di decorrenza della presente progressione economica orizzontale”* (01 gennaio 2022). Inoltre, sono stati valutati i titoli previsti dall'art. 2, lettera D) dell'Accordo laddove conseguiti presso Enti accreditati e qualificati dal M.I.U.R.;

m) in caso di eventuale pari merito all'interno delle graduatorie, ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo, sono utilizzati i seguenti elementi, nell'ordine indicato: *“anzianità di servizio nella p.a.; maggiore età anagrafica”*. Tale criterio, come ivi specificato, trova esclusiva applicazione *“ai fini della maturazione del diritto al passaggio”* e viene quindi applicato solo ove la risoluzione del pari merito sia dirimente ai fini dell'ottenimento della progressione economica;

EVIDENZIATO CHE:

a) ai sensi dell'Avviso pubblicato il 06/11/2023, la progressione economica sarà effettivamente riconosciuta ai soli candidati collocati nel primo contingente del 50% delle graduatorie finali, con eventuale arrotondamento per difetto. L'applicazione dell'istituto ai vincitori della procedura selettiva è effettuata con espressa riserva all'eventuale sopravvenienza di ulteriori indicazioni da parte della Funzione Pubblica, della Ragioneria Generale dello Stato, dell'ARAN, nonché della magistratura contabile;

b) in conformità all'articolo 2 del richiamato Accordo, saranno esclusi dalla progressione coloro che: *“non ottengano il punteggio complessivo minimo nella graduatoria finale della procedura selettiva pari a punti 100/200 in base agli elementi di valutazione di seguito descritti”*.

RITENUTO:

a) di dover escludere, dalla procedura selettiva per il riconoscimento della progressione economica orizzontale per la categoria “D”, due candidati ai quali è stata data personale comunicazione in via riservata;

b) di dover approvare le graduatorie provvisorie dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di categoria “D” per il riconoscimento della progressione orizzontale avente decorrenza 01 gennaio 2022, con graduatorie distinte per ciascuna posizione economica che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, sub allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dallo Staff 92 e della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente dello Staff 92 mediante sottoscrizione del presente provvedimento,

DECRETA

per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti e in esecuzione dell'Accordo di Delegazione Trattante del 21/10/2020 e ss.mm.ii:

1) di escludere, dalla procedura selettiva per il riconoscimento della progressione economica orizzontale per la categoria “D”, due candidati ai quali è stata data personale comunicazione in via riservata;

2) di approvare le graduatorie provvisorie dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di categoria “D” per il riconoscimento della progressione orizzontale avente decorrenza 01 gennaio 2022, con graduatorie distinte

per ciascuna posizione economica che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, sub allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6;

3) di precisare che avverso le graduatorie provvisorie, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 dell'Accordo, può essere prodotto ricorso al Direttore Generale per le Risorse Umane entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle stesse sulla rete intranet regionale. Il ricorso potrà riguardare esclusivamente i punteggi relativi agli elementi di cui all'art. 2, lett. b), c) e d) dell'Accordo e non le risultanze della valutazione della prestazione resa dai dipendenti, i cui termini di impugnativa sono ampiamente scaduti;

4) di precisare altresì che, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo, in osservanza della normativa vigente in materia di autocertificazione e della Circolare n. 11/2015 del Responsabile per la prevenzione della corruzione, si provvede a porre in essere adeguati accertamenti sulle dichiarazioni rese, ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000 e che, nell'ipotesi di dichiarazioni non veritiere rese in forma sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, si provvederà ad adottare il provvedimento di esclusione dalla graduatoria dandone comunicazione all'Autorità Giudiziaria in applicazione dell'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000;

5) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale (Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Regione Campania Casa di Vetro), in conformità all'art. 5, comma 1, lett. o), della Legge regionale 28 luglio 2017, n. 23 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017", con la precisazione che gli allegati sono resi esclusivamente accessibili sulla rete "Intranet" regionale in conformità alle indicazioni rese dall'Autorità Garante della Privacy;

6) di inviare il presente provvedimento agli Uffici di Gabinetto del Presidente, alla Direzione Generale per le Risorse Umane, allo Staff 93 e alla U.O.D 01, della stessa D.G., nonché alla U.O.D. 50.14.03, al fine di darne informazione, rispettivamente, al personale in aspettativa e alle OO.SS.

Lorenzo Masi